

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA -PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore

R.G. n. 7/2021

Il Giudice, in persona della dott. Stefano Cantone,

-rilevato che, con ricorso depositato il 3 agosto 2021, i sig.ri

ha chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di "piano del consumatore" redatto dall' "Organismo di composizione della crisi" nella persona del dott. Antonino Sapanò;

- considerato che il sopra citato articolo dispone che il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza per l'omologa del piano "se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9" della medesima legge;
- -rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della 1. 3/2012 che il "Gestore della Crisi" ha attestato che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 della legge, che non sono soggetti a procedure concorsuali di cui alla 1.f.; non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento previsto dalla 1. 3/2012 e che non hanno subito, per cause ad essi imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14-bis della predetta legge; non hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- rilevato quanto all'art. <u>7 bis</u> l. 3/2012 che i ricorrenti hanno presentato un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto membri della stessa famiglia e conviventi;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'art. 9, comma 2, della succitata legge:

- a) l'elenco dei creditori e l'indicazione delle somme loro spettanti;
- b) l' indicazione dei beni di cui i ricorrenti sono proprietari;

- c) a corredo del piano: l'attestazione della fattibilità del piano da parte dell'O.C.C. e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti;
 -considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 3-bis dell'art. 9 l. 3/2012:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di onorare tali obbligazioni;
- c) il resoconto della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;
- d) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile

Rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti (previsto dal medesimo comma 2 dell'art. 9 - 1. 3/2012) ed in particolare: il compenso per l'O.C.C. ed il compenso per il difensore del ricorrente;

P.Q.M.

fissa l'udienza del 7 dicembre 2021, ore 11:00 per la comparizione del ricorrente e dei creditori, disponendo che la proposta del consumatore ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale;

Dispone che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 05/10/2021

Il Giudice delegato

dott. Stefano Cantone

Data: 13 ottobre 2021, 10:12:29

Da: tribunale.reggiocalabria@civile.ptel.giustiziacert.it

A: nino.spano@legalmail.it

Oggetto: Tribunale di Reggio Calabria Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Allegati: IndiceBusta.xml (287 B)

Comunicazione.xml (1.4 KB)

ACQ_RES_574962896683677926.pdf.zip (1.6 MB)

Tribunale di Reggio Calabria.

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Rito: PIANO DEL CONSUMATORE Numero di Ruolo generale: 7/2021

Giudice: CANTONE STEFANO

Debitore:

Si da' atto che in data 13/10/2021 alle ore 10:09 il cancelliere LEGGIO ANTONINO ha provveduto ad inviare

al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia

per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica nino.spano@legalmail.it della parte

ANTONINO SPANO' il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 03/08/2021

Tipo Evento:

Oggetto: ISCRIZIONE A RUOLO

Descrizione: ISCRITTO A RUOLO IL 03/08/2021 Annotazioni: Fascicolo iscritto a ruolo

Note: DECRETO FISSAZIONE UDIENZA DEL 7/12/2021 ORE 11:00 PER OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Notificato alla PEC / in cancelleria il 13/10/2021 10:09 Registrato da LEGGIO ANTONINO

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012. SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dellart.16, comma 4 del D.L. 179/2012